

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.114 del 05 giugno 2018

OGGETTO: Procedura ristretta per la stipula di Accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania -Conferma esclusione ditta Exactech Italia spa per il Lotto n. 6-

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi



quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione Dirigenziale n.5/2015 era stata indetta una procedura ristretta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS. della Regione Campania;

- che con Determinazione n. 145/2015 e Determinazione n.13/2016 era stata nominata la Commissione giudicatrice, che la stessa con verbale n. 28 del 18.10.2016 procedeva alla valutazione del lotto n. 6 e con verbale n.39 del 29.03.2017 procedeva, in particolare, a predisporre l'aggiudicazione provvisoria e ad escludere la ditta Exatech Italia spa, relativamente al suddetto lotto;

- che la ditta Exatech Italia spa proponeva ricorso n. 01746/2017 avverso la suddetta esclusione;

- che con ordinanza del TAR Campania-Napoli n.00752/2017 si procedeva alla sospensione cautelare dell'esecuzione dei verbali n.28 e n.39 limitatamente all'esclusione della ditta Exatech Italia spa per il lotto n. 6, ai fini del riesame ;

-che con determinazione n. 112 del 31.05.2017 si procedeva a sospendere l'aggiudicazione del lotto n. 6 ai fini della rivalutazione da parte della Commissione giudicatrice dello stesso lotto relativamente all'operatore economico Exatech Italia spa;

-che la Commissione giudicatrice, in esecuzione della predetta ordinanza, procedeva alla rivalutazione della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Exatech limitatamente al lotto n. 6 riconfermando l'esclusione dal lotto n.6 della predetta ditta come da verbale n. 40 del 15.06.2017;

-che con successiva Determinazione n. 228 del 13.11.2017 si confermava, pertanto, l'esclusione della ditta Exatech dal lotto n.6, per le motivazioni riportate nel verbale n. 40 del 15.06.2017, e si disponeva l'aggiudicazione definitiva del lotto n.6 secondo il prospetto riepilogativo al predetto provvedimento.

-che la ditta Exatech avverso tale provvedimento confermativo dell'esclusione proponeva ulteriori motivi aggiuntivi, definitivamente respinti con sentenza del TAR Campania n.5428/2017;

PRESO ATTO

-che la ditta Exatech proponeva ricorso n.8963/2017 avverso la sentenza del TAR n. 5428/2017 e che il Consiglio di Stato con sentenza n. 2567 del 27.04.2018, definitivamente pronunciando, accoglieva il ricorso in riforma della sentenza impugnata e disponeva "l'annullamento degli impugnati provvedimenti (implicanti l'esclusione della Exatech e l'aggiudicazione del lotto n. 6) e l'obbligo conformativo dell'amministrazione di dare seguito al riesame dell'offerta tecnica della ditta Exatech (---)

RILEVATO

-che in esecuzione al disposto del Consiglio di Stato al riesame dell'offerta tecnica del lotto n. 6, la Commissione si riuniva in seduta riservata in data 22.05.2018 e confermava l'esclusione della ditta Exatech, poiché anche a seguito della rivalutazione, ai fini dell'assegnazione dei punteggi tecnici della documentazione prodotta dalla suddetta ditta, il punteggio tecnico conseguito dalla stessa risultava comunque inferiore al punteggio tecnico minimo richiesto a pag. 13 dall'art.6.1.2 della lettera di invito;

PRESO ATTO

del verbale di gara n.44 del 22.05.2018 di seduta riservata della Commissione giudicatrice di rivalutazione della documentazione prodotta dalla ditta Exatech Italia spa.

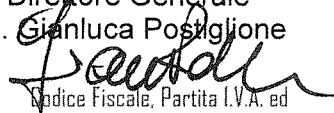
Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 gennaio 2018,

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti :

- 1) di prendere atto** del verbale della Commissione Giudicatrice n.44 del 22.05.2018;
- 2) di confermare l'esclusione** della Ditta Exatech Italia spa, per non aver raggiunto il punteggio tecnico minimo richiesto.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed
iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786681215